

PRIMI PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

# La Lombardia verso il decollo ecologico

Con la legge che regola l'istituzione di parchi e riserve naturali si afferma la competenza delle regioni in materia di zone protette - Pianificazione degli sviluppi urbanistici - Conservazione dell'ambiente e tutela idrogeologica

Un primo passo verso la salvaguardia del territorio è stato compiuto dalla regione lombarda con l'approvazione di una legge che regola l'istituzione di parchi e riserve naturali. In più, la regione dispone oggi di un primo sommario e approssimativo censimento delle aree da proteggere, risultato del lavoro di un comitato speciale e di nove commissioni, una per provincia, istituite oltre un anno fa.

La legge (cui si aggiunge ora quella recentissima che istituisce il parco delle Alpi lombarde del Ticino) è stata approvata all'unanimità dal consiglio regionale l'8 novembre scorso; e ciò può indicare, almeno in questa fase iniziale, la volontà di risparmiare alle riserve paesistiche e ambientali lombarde la soluzione finale. Si spera che possa essere da aiuto a quella pianificazione globale e coordinata degli sviluppi urbanistici, la cui assenza ha causato, in pianura collina, montagna, l'attuale situazione di estremo disordine che ben conosciamo.

La legge regionale è importante perché afferma la competenza delle regioni a statuto ordinario in materia di zone protette, parchi e riserve naturali, nel quadro quanto mai lacunoso della nostra legislazione in fatto di difesa dell'ambiente e della natura. Questa è la scottante da decenni ogni giorno, e sempre stata la grande dimenticata dalle nostre leggi. La parola « natura » non compare nemmeno una volta nella Costituzione, mentre nell'art. 117 del 1948 sulle « bellezze naturali », il sostantivo significa l'oggetto, impostato com'è esclusivamente su criteri formali: il paesaggio è difeso solo nelle sue parti « belle », considerate come « quadri », ed esclusa discrezione della sensibilità e degli umori dei funzionari della

pubblica istruzione. Nemmeno l'articolo 117 della Costituzione che stabilisce le competenze regionali se ne è ricordato. La « protezione della natura » fa la sua storica apparizione nel decreto delegato che trasferisce alle regioni agricoltura, foreste, caccia e pesca, ma viene riservata allo Stato (come se questo avesse mai fatto qualcosa di serio in proposito): e pure allo Stato, nel decreto sull'urbanistica, restano sepolto la « sistemazione idrogeologica » e la « conservazione del suolo », che della protezione della natura sono tra gli scopi fondamentali.

## Poteri

Lamphe e candelabri sono state le disposizioni del giurista circa gli effettivi poteri delle regioni a statuto ordinario a questo riguardo. Senza pretendere di averne capito l'arcano, si può dire questo: le regioni non sembrano avere una competenza generale e diretta in fatto di parchi e riserve naturali, ma dispongono tuttavia di un sufficiente spazio di manovra nella misura in cui soprattutto dovranno intervenire, sfruttare e fruire profitto da quanto le sparse leggi consentono per le singole « materie » loro espressamente attribuite (agricoltura, foreste, urbanistica, montagna, turismo eccetera).

C'è infatti il decreto che trasferisce alle regioni « agricoltura e foreste », il quale, mentre riserva allo Stato, come si è visto, la protezione della natura, fa salti più interessanti regionali non contrastanti con quelli dello Stato: inoltre, attribuendo alle regioni i boschi e rimboscamenti, offre ad esse un ampio margine di azione. C'è il decreto che trasferisce alle regioni « urbanistica », nonostante che una recente sentenza della Corte Costituzionale abbia inteso questa in modo ridut-

tivo e ottocentesco (semplicemente come attività che regola « l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati »), esso non può ovviamente negare alle regioni di intervenire in vario modo, a cominciare per esempio dai parchi territoriali metropolitani, che di quell'assetto e di quell'incremento sono componente essenziale.

C'è la legge per lo sviluppo della montagna che consente alle regioni di acquistare o prendere in affitto terreni per destinare anche a « riserve naturali », ed è la legge sulla riforma della caccia, che le autorizza ad espropriare terreni anche per parchi nazionali; anche la nuova competenza della regione in materia di piani territoriali paesistici potrebbe essere finalmente sfruttata.

Certo, sarebbe stato auspicabile un dettato legislativo chiaro ed esplicito (come è stato fatto per due regioni a statuto speciale, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige); ma sarebbe pretendere troppo dalla lucidità dei nostri legislatori. Tanto più colpevole appare dunque la renitenza dei governi che si sono succeduti ad approvare il disegno di legge, e sui parchi nazionali e le riserve naturali che da anni giace alla commissione agricoltura del Senato, e che avrebbe permesso di regolare la materia in modo unitario, anziché in modo frammentato e settoriale come capita oggi. Ma anche nel campo della salvaguardia del territorio abbiamo a che fare, oltre che con una radicata insensibilità della classe di governo, con la sua diffidenza per il piano funzionamento dell'ordinamento regionale.

La legge lombarda appronta l'8 settembre scorso (« Istituzione delle riserve naturali e protezione delle flora spontanee ») costituisce dunque un'affermazione di principi che potrà avere utili conseguenze sul piano normativo generale. Al-

l'articolo 1 essa autorizza la regione a istituire riserve naturali « nel quadro di un piano regionale delle riserve e dei parchi » per la « conservazione dell'ambiente naturale », per la tutela idrogeologica, e per consentire migliori condizioni di abitabilità, per « la ricreazione e la cultura dei cittadini », per « scopi scientifici », al fine di garantire « l'uso sociale e pubblico dei beni ambientali ».

## Chiarezza

Sono finalità espresse con un'efficace chiarezza. Evidente appare l'affermazione che per evitare le frammentarietà e la disuguaglianza delle iniziative, è indispensabile inserire le riserve e dei parchi», come « sistema organico » del verde, che dovrà essere approntato (articolo 3) entro un anno dall'entrata in vigore della legge; e per evitare che le aree protette, cespugli compromesse dal proliferare indiscriminato dell'urbanizzazione, il consiglio regionale dovrà approvare, entro sei mesi, « un programma di provvedimenti urgenti » e relative misure di salvaguardia. Parchi e riserve regionali sono di iniziativa, oltre che della regione, delle province, dei comuni e dei loro consorzi, delle comunità montane, che per questo hanno la loro gestione e ricevono contributi dalla regione anche per acquisto ed esproprio di terreni.

Le zone protette vengono divise in cinque categorie, a seconda delle loro caratteristiche e del loro scopo: le sarà opportuno formulare con più comodo sull'argomento: 1) riserve integrali, nelle quali l'ambiente naturale è conservato in modo assoluto; 2) riserve orientate, dove può essere consentito l'accesso del terreno per coltivazioni agricole e sil-

vopastorali; 3) parchi naturali, dove « è consentito l'intervento programmato per attrezzare, a scopi educativi, ricreativi, turistico-sportivi; 4) riserve parziali, per una finalità specifica (falda della flora, della fauna, degli aspetti geologici, paesistici, archeologici, monumentali); 5) parco pubblico attrezzato di più immediato uso ricreativo, a risanamento delle aree più compromesse dagli sviluppi edilizi. Infine, in ogni caso, di queste zone possono essere istituite fasce di protezione e « sviluppo controllato », per impedire che parchi e riserve cessino da attuazione per operazioni speculative.

Infine, il problema degli industriali ed agricoltori dei beni che saranno vincolati è menzionato per il mancato reddito da cessazione di attività prima consentite, e per le risorse sui fondi rustici, incentivazione alle attività agricole-pastorali nelle zone attigue, promozione di attività alternative, acquisizione al demanio regionale dei terreni assoppati a parco o riserva. Sono escluse dall'indennazione, come è sempre stato, le aree sottoposte al vincolo ambientale in base alla legge del 1939.

Dunque, oltre al « Progetto Ambiente » del novembre 1972, che contiene i criteri generali sia per l'assetto del territorio sia per la tutela delle acque, oltre al disegno di legge (approvato dalla giunta il 29 maggio di quest'anno), che presenta un corpus organico di norme per « la disciplina degli scorbati dalle acque di riflusso », la regione lombarda si appresta (a parte la mancata repopolamentazione della caccia) a quello che si può dire con termine abusato « decollo » ecologico. Vediamo nel prossimo articolo il quadro urbanistico in cui potrà verificarsi.

Antonio Cederna